

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione sul messaggio 26 luglio 1948
concernente la modificazione degli art. 6 e 7
della legge sulla tariffa notarile

(del 10 settembre 1952)

Il Consiglio di Stato ha proposto, con messaggio 26 luglio 1948, la modifica degli art. 6 e 7 della legge 26 novembre 1934 sulla tariffa notarile.

Le disposizioni citate fissano l'onorario per la erezione di testamenti pubblici e di contratti successivi e per la pubblicazione di testamenti pubblici ed olografi.

La modifica è stata suggerita dal Tribunale Federale. Questi è stato chiamato a pronunciarsi sulla costituzionalità di certe tasse d'archivio e si è occupato, non richiesto, e per tanto in modo inusitato, della tariffa notarile e segnatamente delle disposizioni che fissano l'onorario al quale il notaio ha diritto.

Il Tribunale Federale, con sentenza 12 settembre 1947 della Camera di diritto pubblico ha stabilito quanto segue:

« Tanto la tassa di giustizia dovuta allo Stato per la pubblicazione di un testamento (uno per mille), quanto l'onorario notarile ticinese per la pubblicazione di un testamento olografo (7.50 per mille dell'asse ereditario), costituiscono un aggravio anticostituzionale, da ridurre entro limiti che non possono eccedere alcune centinaia di franchi ».

Il Consiglio di Stato ha provveduto con sollecitudine, con istruzioni ai pretori e agli archivisti notarili con circolari 5 luglio 1948, F. U. 6 luglio 1948 n. 53, ad adeguare le tasse dal Tribunale Federale dichiarate aggravio anticostituzionale.

Con messaggio 26 luglio 1948 ha raccolto l'avvertimento del Tribunale Federale inteso a moderare gli emolumenti, cui il Notaio ha diritto, in applicazione degli art. 6 e 7 della tariffa notarile.

La Commissione della Legislazione ha, a sua volta, ammesso la opportunità di una revisione degli art. 6 e 7 della tariffa notarile per evitare casi di estrema rudezza, che nella pratica, per quanto molto raramente, avrebbero potuto avverarsi.

Ha espresso tuttavia l'avviso che la revisione della legge sulla tariffa notarile non avrebbe dovuto limitarsi agli art. 6 e 7, ma assumere carattere generale, in quanto altre disposizioni certamente giustificano un adeguamento alle esigenze attuali.

Ha aggiunto nel contempo che i limiti proposti dal Consiglio di Stato alla revisione degli art. 6 e 7 non potevano ritenersi soddisfacenti, in considerazione dell'estrema delicatezza che la celebrazione di un atto di ultima volontà riveste e della tremenda responsabilità che il notaio assume nell'esercizio del suo alto ministero, allorchè è chiamato a ricevere le ultime volontà, con atto pubblico, rispettivamente a celebrare un contratto successorio.

La discussione è stata diffusa ed interessante. Ha permesso di raggiungere un accordo soddisfacente.

Il Consiglio di Stato si è assunto di preparare e di sottoporre, con la migliore sollecitudine una revisione generale della legge sulla tariffa notarile, pur senza precisare la portata della eventuale modifica.

La Commissione a sua volta, ritenendo urgente l'approvazione della proposta modifica del Consiglio di Stato, sul tappeto dal 26 luglio 1948, ha adot-

tato, col consenso del Consiglio di Stato, il nuovo testo degli art. 6 e 7 che risulta il seguente:

Art. 1. — Il § dell'art. 6 della legge sulla tariffa notarile 26 novembre 1934 è così modificato:

«Per i testamenti pubblici e per i contratti successivi, in nessun caso l'onorario potrà eccedere a Fr. 5.000.—».

Art. 2. — La lett. e) dell'art. 7 legge tariffa notarile, è modificata come segue:

«Per la pubblicazione di un testamento pubblico od olografo da Fr. 30.— a Fr. 300.—, se l'asse ereditario non eccede i Fr. 500.000.— e sino a Fr. 1.000.— se li eccede.

§. Se con un solo istromento vengono pubblicati più testamenti, per ogni ulteriore testamento Fr. 25.—».

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

La Commissione propone pertanto di aderire al nuovo testo concordato.

Per la Commissione della Legislazione:

Lafranchi, relatore

Bernasconi — Borella F. — Giovannini

— Stefani — Maderni — Soldini —

Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
che modifica gli art. 6 e 7 della legge sulla tariffa notarile
del 26 novembre 1934

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 26 luglio 1948 n. 114 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il § dell'art. 6 della legge sulla tariffa notarile 26 novembre 1934 è così modificato:

«Per i testamenti pubblici e per i contratti successivi in nessun caso l'onorario potrà eccedere Fr. 5.000.—».

Art. 2. — La lett. e) dell'art. 7, legge tariffa notarile, è modificata come segue:

«Per la pubblicazione di un testamento pubblico od olografo da Fr. 30.— a Fr. 300.—, se l'asse ereditario non eccede i Fr. 500.000.— e sino a Fr. 1.000.— se li eccede.

§. Se con un solo istromento vengono pubblicati più testamenti, per ogni ulteriore testamento Fr. 25.—».

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.